

TI_GERICHTE 30.2002.23 vom 23. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.23

FR: TI_GERICHTE 30.2002.23 du 23 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2002.23 del 23 aprile 2003

Erwägungen

E. 50

km/h consentiti in quel tratto stradale; che in ambito penale – come rileva giustamente la Sezione della circolazione nella decisione impugnata – ognuno risponde delle proprie colpe, sicché il comportamento anti giuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa; che l'insorgente considera nondimeno la colpa del conducente di taxi grave al punto da essere la sola causa dell'incidente, "ritenuto che se egli avesse circolato a velocità adeguata (ma anche a 65 km/h ...), il sinistro non si sarebbe verificato" (ricorso, pag. 3 in basso); che, in concreto, dal verbale d'interrogatorio dell'insorgente davanti alla Polizia cantonale si evince – fra l'altro – quanto segue: " Preciso che prima di mettere in movimento il mio mezzo meccanico osservavo comunque alla mia sinistra e non vedevo giungere alcun veicolo. La visuale è poca, visto che via _____ compie una curva proprio in quel punto. Da parte mia osservavo pure lo specchio stradale ivi ubicato: ribadisco di non aver notato alcun veicolo " (verbale del _____ 2002, pag. 2 verso il basso, allegato al rapporto di polizia del _____ 2002); che in altre parole – stando alla versione dell'interessata – quando essa si è inoltrata nell'intersezione il taxi si trovava ancora dietro la curva e non era neppure visibile nello specchio posto di fronte all'intersezione, ciò che escluderebbe ogni sua responsabilità nell'incidente, da ricondurre unicamente all'eccessiva velocità del taxi; che il conducente di quest'ultimo veicolo, pur dichiarando di aver visto l'insorgente uscire dall'incrocio senza guardare a sinistra, ha ammesso di circolare a una velocità superiore al limite consentito, "di sicuro a 60 km/h" (verbale del _____ 2002, pag. 1 in basso e pag. 2 a metà, allegato al rapporto di polizia citato); che dall'esame del disco cronotachigrafo del taxi inerente al giorno dell'incidente si evince come la velocità di tale veicolo al momento del sinistro era compresa tra 60 e 80 km/h, e finanche più vicina alla linea degli 80 km/h (cfr. fotocopia del disco allegata al rapporto di polizia citato, nella parte evidenziata in giallo); che un esperto incaricato dall'assicurazione dell'insorgente di valutare le cause della collisione ne ha dedotto una velocità del taxi "di oltre 70 km/h" (allegato C al ricorso, foglio 1 in alto); che, sempre secondo l'esperto, la collisione avrebbe potuto essere evitata qualora la velocità di quest'ultimo veicolo fosse stata inferiore ai 65 km/h (doc. citato, foglio 1 in basso, con rinvio ai calcoli esposti nei fogli 2 e 3 del referto); che, in siffatte evenienze, questo giudice non dispone di elementi sufficienti per confutare l'affermazione dell'insorgente secondo cui, al momento di immettersi nell'incrocio, il taxi non poteva ancora essere visto né direttamente né attraverso lo specchio antistante l'intersezione; che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che permetta altrimenti di ascrivere alla ricorrente un'eventuale inosservanza delle norme della circolazione; che, persistendo dubbi e incertezze, l'interessata deve in definitiva essere prosciolta da ogni addebito; che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza; che gli oneri dell'attuale giudizio

seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr); che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali; che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b); per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____, – Sezione della circolazione, Camorino. Il giudice: _____ La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.